

REGOLAMENTO

PER IL PRESTITO GRATUITO DEI SEGGIOLINI D'AUTO PER BAMBINI

REPERTORIO N. 21.00

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'utilizzo in comodato dei seggiolini d'auto per bambini di proprietà del Comune di Villaverla.

Art. 2

BENEFICIARI

Possono usufruire dell'uso gratuito dei seggiolini d'auto per bambini i cittadini residenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune;
2. Figli fino a 18 kg di peso;

Art. 3

MODALITA' DI UTILIZZO

I seggiolini in oggetto sono omologati per bambini gruppo 0+1, 0 – 18 Kg e cioè per bambini fino a 18 Kg. di peso.

Devono essere utilizzati esclusivamente per i bambini per i quali sono stati concessi; pertanto non è possibile il prestito a terzi o lo scambio.

Nel momento in cui il bambino abbia superato i 18 Kg. di peso, il seggiolino dovrà essere restituito al Comune di Villaverla che ne rilascerà ricevuta.

Art. 4

OBBLIGAZIONI DEL GENITORE

Il genitore è tenuto a custodire e a conservare il seggiolino con diligenza; e non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura dello stesso.

Se il genitore non adempie gli obblighi suddetti, il Comune può chiedere l'immediata restituzione del seggiolino.

L'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione del seggiolino è a carico del genitore, anche se è avvenuto per causa a lui non imputabile.

Se il seggiolino si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del genitore, questi non risponde del deterioramento.

Art. 5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Ai fini dell'assegnazione dei seggiolini, viene stabilito il seguente criterio:

1. Priorità della presentazione della domanda al protocollo generale del Comune fino ad esaurimento scorte.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA CAUZIONE

I seggiolini verranno consegnati soltanto dopo il versamento di una cauzione pari ad Euro **20,00** la quale verrà resa al momento della restituzione del seggiolino nello stato in cui è stato concesso;

Art. 7

TERMINE DI RESTITUZIONE

I seggiolini dovranno essere restituiti al raggiungimento dei 18 Kg di peso del bambino. Dovranno inoltre essere restituiti nel caso in cui i genitori trasferiscano la residenza in altro Comune o all'estero.

Art. 8

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia all'Art. 1803 e seguenti del c.c. disciplinanti il contratto di comodato.